



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

REGOLAMENTO

**NORME SULL'UTILIZZAZIONE DEL LITORALE MARITTIMO DEL
COMUNE DI SIROLO PER FINALITA' TURISTICHE RICREATIVE**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 13.02.2006



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

DISPOSIZIONI GENERALI

Per tutta la materia che forma oggetto del presente regolamento o che ad essa ha riferimento o attinenza, si osservano le norme contenute nel:

1. Codice Civile;
2. Regolamento regionale 13 maggio 2004, n. 2. "Norme sull'utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative";
3. Articolo 23 della L. n. 104/1992 "legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate"
4. Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13 "visitabilità degli impianti di balneazione"
5. Articolo 5, primo comma, della L. 17 maggio 1983, n. 217
6. La D.G.R. n. 235/2001
7. artt. 1161, 1164 e 1174 del codice della navigazione (approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327.
8. Legge regionale 10 Agosto 1998 n.33, R.D. 30 Marzo 1942 n.327 "codice della navigazione"
9. D.P.R. 15 Febbraio 1952 n.328 "Regolamento della navigazione marittima"



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

Art. 1 ***Oggetto***

1. Il presente regolamento disciplina l'utilizzazione del litorale marittimo del Comune di Sirolo per finalità turistiche e ricreative, in modo da garantire la sicurezza dei bagnanti ed il decoro e la pulizia delle spiagge.

Art. 2 ***Stagione balneare***

1. La stagione balneare inizia il 1° aprile e termina il 30 settembre di ogni anno.
2. Ogni stabilimento, nell'arco della stagione balneare, deve svolgere la propria attività dal 01 giugno alla seconda domenica di Settembre. I titolari degli stabilimenti balneari possono comunque iniziare la propria attività prima del 01 giugno e terminarla dopo la seconda domenica di Settembre, garantendo il servizio di salvataggio ai sensi del comma 3).
3. Presso ogni stabilimento balneare in attività deve essere operante il servizio di salvataggio da svolgersi secondo le modalità ed i tempi indicati dall'autorità marittima competente, deve essere comunque garantito il servizio di soccorso e assistenza bagnanti almeno dalle 8,30 alle 18,00 e in ogni altro momento in cui è autorizzata la balneazione. Sulle spiagge libere nei periodi in cui è ammessa la balneazione il servizio di salvataggio è garantito tramite accordi e convenzioni con i privati gestori delle adiacenti strutture balneari, in mancanza di tale servizio, verrà esposta sulle spiagge non protette un'adeguata segnaletica che indica la mancanza di servizi di salvataggio, ben visibile agli utenti, secondo le indicazioni dell' autorità marittima competente.

Art. 3 ***Uso delle spiagge***

1. Sulle spiagge e nelle acque del litorale marittimo del comune di Sirolo, durante tutto l'anno è vietato: *a)* campeggiare e pernottare con tende, roulotte, campers ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tale scopo; *b)* transitare e sostare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e veicoli in genere, eccettuati quelli di soccorso, quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione della spiaggia e quelli utilizzati per il rimessaggio di imbarcazioni nell'ambito delle aree in concessione, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni; *c)* effettuare riparazioni di apparati-motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni ed ai natanti, al di fuori delle zone consentite; *d)* depositare, distendere



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

e tinteggiare reti da pesca o similari al di fuori delle aree all'uopo destinate, salvo specifica autorizzazione; e) gettare a mare o lasciare nelle cabine, sull'arenile, nelle rupi che delimitano il litorale e sulle costruzioni (capanni) della spiaggia Urbani rifiuti e attrezzature di qualsiasi genere.

2. Negli stessi ambiti di cui al comma 1 durante la stagione balneare è vietato:

- a) condurre cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani-guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI). Sia i cani guida che quelli da soccorso, durante la permanenza in spiaggia, devono essere tenuti al guinzaglio e indossare l'apposita imbracatura, essere coperti da idonea assicurazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni previste dalla vigente normativa. I loro conduttori o accompagnatori devono avere al seguito idoneo sistema per la raccolta degli escrementi che, in nessun caso, devono essere lasciati sulla spiaggia. I conduttori dei cani per il soccorso in acqua devono farsi riconoscere indossando una maglietta distintiva del servizio di salvataggio;
- b) praticare qualsiasi tipo di gioco che possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone, recare turbativa alla pubblica quiete e nocimento all'igiene dei luoghi, fatta salva la possibilità di praticare i giochi all'interno di spazi appositamente attrezzati, all'uopo autorizzati dall'autorità competente. Possono essere organizzate feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento, senza scopo di lucro, all'interno delle aree oggetto di concessione demaniale marittima, senza installare strutture non previste nell'atto di concessione, anche se provvisorie, e fermi restando le autorizzazioni, i nullaosta e gli altri provvedimenti previsti dalle normative riferite al tipo di manifestazione che si intende effettuare, di cui il concessionario è tenuto comunque a munirsi;
- c) tenere alto il volume degli apparecchi di diffusione sonora, nonché farne uso nella fascia oraria compresa fra le ore 13,00 e le ore 16,00 eccettuati gli avvisi di pubblica utilità diramati per via interfonica mediante altoparlanti e fatte salve le eventuali diverse prescrizioni dettate da altre autorità;
- d) tirare a secco barche o natanti in genere al di fuori dei casi e delle aree indicati dall'autorità marittima competente, qualora ciò comporti intralcio allo svolgimento dell'attività balneare, fatta eccezione per quelli destinati al noleggio o alle operazioni di assistenza e salvataggio dei bagnanti;
- e) effettuare le operazioni di pulizia delle spiagge con mezzi meccanici allo scopo di evitare che questi costituiscano pericolo od intralcio per i bagnanti dalle ore 9,00 alle ore 19,30 dal 30 Giugno al 1° Settembre, negli altri giorni della stagione balneare l'attività è flessibile sempre nel rispetto e nel rapporto con la presenza dell'utenza, resta vietata nell'orario dalle 10,00 alle ore 16,00 e dalle ore 9,00 e alle 19,30 del Sabato e Domenica;
- f) lasciare nei tratti di spiaggia libera, oltre il tramonto del sole, tende, ombrelloni, e attrezzature da spiaggia, quali lettini, sdraio o sedie, ed ogni altra attrezzatura che occupi la spiaggia;
- g) spostare, occultare e danneggiare segnali fissi o galleggianti, quali cartelli, boe e gavitelli, posti a tutela della pubblica incolumità;
- h) tuffarsi dalle scogliere o da altri luoghi espressamente dichiarati non idonei a tale scopo ed opportunamente tabellati;
- i) dalle ore 22,00 alle ore 06,00 antimeridiane utilizzare le attrezzature balneari, quali sdraio, lettini e ombrelloni, salvo autorizzazioni del concessionario, è comunque vietato ogni uso dalle ore 1 alle ore 5 antimeridiane;



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

l) qualsiasi forma di pubblicità fissa o mobile se non autorizzata preventivamente dal Comune.

Art. 4

Norme per gli stabilimenti balneari

1. I titolari/concessionari degli stabilimenti balneari, durante il periodo di apertura al pubblico, devono: a) esporre in modo ben visibile al pubblico, per tutta la durata della stagione balneare: copia del regolamento che disciplina l'utilizzazione delle spiagge, la tabella contenente l'orario di apertura dello stabilimento, le tabelle delle tariffe applicate per i servizi resi; b) esporre in modo ben visibile al pubblico un quadro illustrativo degli interventi da attuarsi in caso di pronto soccorso alle persone in pericolo nonché sui pericoli derivanti dall'immersione in acqua a breve distanza dai pasti e sulla pericolosità della balneazione in prossimità delle scogliere e dei pannelli frangiflutto; c) curare il decoro e la pulizia dello stabilimento, dell'arenile e dello specchio acqueo immediatamente prospiciente da esso. A tale scopo i materiali di risulta e i rifiuti solidi devono essere sistemati in appositi contenitori chiusi e trasportati a cura del concessionario nei cassonetti predisposti dal Comune o all'isola ecologica del Comune, negli orari e con le modalità fissate dall'amministrazione comunale; d) predisporre, all'interno dello stabilimento, contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti; e) consentire a tutti ed in qualsiasi momento il libero accesso al mare ed alla fascia di libero transito di 5 metri dalla linea di battigia, realizzando corridoi liberi da qualsiasi ingombro di larghezza non inferiore a 2 metri; f) installare sull'arenile un numero di ombrelloni tale da non intralciare lo spostamento dei bagnanti. Comunque devono essere rispettate le seguenti distanze minime fra i paletti degli ombrelloni: metri 3 tra le file o settori e metri 2,30 fra gli ombrelloni della stessa fila. È consentito ridurre quest'ultima distanza fino a metri 2,20 aumentando la prima misura della corrispondente lunghezza affinché la somma delle due sia sempre di metri 5,30. Sulle aree in concessione è consentita l'installazione di ombrelloni con un diametro massimo di metri 6, nonché di altri sistemi di ombreggio di facile rimozione, a condizione che abbiano strutture di sostegno esclusivamente verticali, che siano posti in modo tale da non intralciare lo spostamento dei bagnanti e da non precludere la vista del mare e che non siano in contrasto con le prescrizioni dei piani e regolamenti comunali; g) predisporre percorsi perpendicolari alla battigia al fine di rendere possibile l'accesso al mare ai soggetti portatori di handicap, mediante idonei camminamenti che consentano l'abbattimento di ogni impedimento alla fruibilità delle spiagge da parte dei disabili, fermo restando l'obbligo di adottare ogni accorgimento ai sensi dell'articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e della delibera di Giunta regionale 30 gennaio 2001, n. 235; h) liberare, al termine della stagione balneare, l'area scoperta destinata alla posa degli ombrelloni dagli eventuali sostegni posizionati per il loro fissaggio e dalle altre attrezzature similari.



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

2. Salvo specifica deroga rilasciata dal Comune su motivata richiesta, nelle aree in concessione durante la stagione balneare si devono sospendere i lavori edilizi.

3. I concessionari, durante il periodo di apertura al pubblico, possono inoltre:
a) previa autorizzazione dell'autorità concedente, attrezzare all'interno delle aree oggetto di concessione spazi per il gioco, come beach-volley, beach-basket, campo bocce, calcetto, campi attrezzati per ginnastica, tappeto elastico, altalene, scivoli, giostrine e simili, garantendo la sicurezza dei bagnanti con installazione di protezioni che dovranno essere autorizzate dall'Amministrazione, ogni qualsiasi responsabilità nei termini di legge sarà a carico dei concessionari; b) ospitare nel tratto di arenile in concessione natanti a remi o a pedali destinati allo svago dei bagnanti, comunemente denominati jole, canoe, pattini, sandolini, mosconi e simili, nonché tavole a vela e piccole imbarcazioni a vela con superficie velica non superiore a mq 4, in apposite aree interne allo stabilimento, nel pieno rispetto delle disposizioni impartite dal Comune sentita l'autorità marittima, atte a garantire l'incolumità dei bagnanti. Nelle aree di cui alla presente lettera possono essere svolte le seguenti attività: corsi di nuoto, corsi di surf, corsi di vela, corsi di sci nautico, corsi di canoa e simili, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'autorità marittima.

Art. 5

Norme di comportamento

1. Negli stabilimenti balneari devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
a) nelle docce non dotate di idoneo sistema di scarico è vietato l'uso di shampoo o di saponi; b) i servizi igienici per disabili di cui alla legge 104/1992 devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale in modo ben visibile, per facilitare la loro individuazione; c) fatto salvo il divieto di cui all'articolo 3, comma 2, lettera i), nel periodo in cui gli stabilimenti balneari non sono aperti al pubblico, l'utilizzazione delle loro attrezzature, quali sdraio, lettini e ombrelloni, è ammessa solo in base ad esplicito consenso del concessionario. Rimane salva la possibilità di accedere liberamente al mare secondo quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera e).

Art. 6

Corridoi di lancio

1. I concessionari di stabilimenti balneari possono installare, previa autorizzazione del Comune, in base alle prescrizioni e alle modalità indicate dall'autorità marittima competente, nella fascia di mare antistante la loro concessione, un corridoio ad uso pubblico per l'attraversamento della fascia di mare destinata alla balneazione.



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

2. Sentita l'autorità marittima competente, analoghi corridoi possono essere individuati, previa autorizzazione del Comune, da circoli nautici, da operatori turistici e da privati nelle zone di mare che fronteggiano le spiagge e gli arenili destinati alla libera utilizzazione, in ragione del fronte a mare disponibile e della frequentazione della spiaggia o dell'arenile da parte dei bagnanti.

Art. 7

Zone destinate all'alaggio e alla sosta di imbarcazioni

1. Nelle zone destinate all'alaggio ed alla sosta delle imbarcazioni da pesca e da diporto, nonché nei tratti di mare ad esse prospicienti, da segnalare opportunamente attraverso i corridoi di lancio di cui all'articolo 6, è vietato installare ombrelloni, sedie, materassini, nonché sostare per la balneazione.

2. Il Comune individua in un'unica area ubicata al lato sud della spiaggia Urbani e in tre diverse aree della spiaggia San Michele le zone di arenile destinate all'alaggio ed alla sosta delle imbarcazioni da pesca e da diporto.

3. Le zone di arenile di cui al comma 2 sono indicate negli appositi piani attuativi; Il regolamento, l'esatta ubicazione e la gestione dell'area nella spiaggia Urbani è ulteriormente normata con delibera Giunta Comunale n.19 del 24 Gennaio 2005; tutte queste aree saranno sistemate in modo tale da non intralciare lo spostamento dei bagnanti e da non precludere la vista del mare, ogni altro lavoro di sistemazione di queste aree non dovranno essere in contrasto con le prescrizioni dei piani e regolamenti comunali.

Art. 8

Sanzioni

1. È fatto obbligo a chiunque di osservare le disposizioni del presente regolamento. Ai contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato, sono irrogate le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1161, 1164 e 1174 del codice della navigazione.

2. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono irrogate dal Comune secondo le disposizioni della l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).



Comune di Sirolo

Provincia di Ancona

INDICE

- 2 Disposizioni generali
- 3 Art. 1 - Oggetto
- 3 Art. 2 -- Stagione balneare
- 3 Art. 3 -- Uso delle spiagge
- 5 Art. 4 – Norme per gli stabilimenti balneari
- 6 Art. 5 – Norme di comportamento
- 6 Art. 6 – Corridoi di lancio
- 7 Art. 7 – Zone destinate all'alaggio e alla sosta di imbarcazioni
- 7 Art. 8 - Sanzioni